



Per i casi di contagio da Coronavirus nel lavoro

TUTELA INFORTUNISTICA COVID-19

Il decreto-legge Cura Italia interviene a tutela dei lavoratori dipendenti e assimilati* che contraggono il contagio da Covid-19 (Sars Covid-19) in occasione di lavoro, compreso l'itinere.

A questi lavoratori viene infatti riconosciuta la tutela Inail al pari degli altri casi di infortunio sul lavoro.

[*] Soci-lavoratori di cooperative, collaboratori occasionali, altri

LA CASISTICA

Prima casistica Comprende tutti i lavoratori la cui attività comporta un elevato rischio di contagio come il personale che opera negli ospedali, nelle case di riposo e in altri ambiti socio-sanitari sia pubblici che privati. Ad esempio: medici, infermieri e operatori sanitari. In questo caso si presume che il contagio sia dovuto alla loro particolare attività professionale.



Seconda casistica Comprende i lavoratori che svolgono attività che comportano un costante contatto (inteso come vicinanza) con le persone (pubblico, utenti, clienti) quali, ad esempio: lavoratori di front-office, alla cassa, addetti alle vendite, banconisti, come pure tecnici ospedalieri, addetti alle pulizie in ambienti sanitari e simili o al trasporto degli infermi, ecc.



Anche per questi lavoratori vale quanto previsto per i primi: si presume che il contagio dipenda dal lavoro svolto.

Terza casistica Riguarda lavoratori che svolgono attività diverse dai casi sopra indicati. Anche questi lavoratori, se ritengono di aver contratto il contagio a causa del lavoro, possono ottenere le tutele dell'infortunio Covid-19. Questa circostanza va accertata da una valutazione medico-legale.



Indennizzo INAIL

- L'indennizzo Inail viene riconosciuto a fronte della certificazione medica.
- L'indennizzo viene riconosciuto dal primo giorno di contagio oppure dal primo giorno della quarantena (se il contagio viene scoperto durante questo periodo), fino a guarigione clinica.
- I casi denunciati come malattia possono essere riconvertiti in Infortunio Covid-19.

Infortuni Covid-19 in itinere

- Sono riconosciuti come Infortunio Covid-19 i casi in cui il contagio avviene nel tragitto casa-lavoro.
- L'Inail ha precisato che per tutta la durata dell'epidemia sarà considerato come mezzo di trasporto riconosciuto per lo spostamento in itinere non solo quello pubblico ma anche quello privato (essendo meno rischioso sotto il profilo del contagio).

Decesso per Covid-19

- Ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di Infortunio Covid-19 viene riconosciuta una somma una tantum in aggiunta alla rendita ai superstiti riconosciuta dall'Inail e all'assegno funerario.

Obblighi verso INAIL

- Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare l'infortunio.
- Il medico ha l'obbligo di trasmettere il certificato di infortunio.

Nella pratica di
infortunio Covid 19
fatti assistere dal
Patronato INAS Cisl



BELLUNO 0437 944761 belluno@inas.it
PADOVA 049 8757855 padova@inas.it
ROVIGO 0425 399211 rovigo@inas.it
TREVISO 0422 545611 treviso@inas.it
VENEZIA 041 2905811 veneziamestre@inas.it
VERONA 045 8096030 verona@inas.it
VICENZA 0444 228711 vicenza@inas.it

coronavirus@cislveneto.org